COMUNE DI LAPPANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

S T A T U T O

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 03, in data 24 febbraio 2024

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 10, in data 28 febbraio 2025

INDICE

TITOLO I - AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE	
Articolo 01	Autonomia del Comune
Articolo 02	Sede, territorio, stemma e gonfalone
Articolo 03	Funzioni e potestà regolamentare
Articolo 04	II ruolo
Articolo 05	Rapporti civici
Articolo 06	Sviluppo economico
Articolo 07	Assetto del Territorio
Articolo 08	Politiche sociali
Articolo 09	Compiti del Comune per i servizi di competenza statale
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	
Articolo 10	Organi
Articolo 11	Deliberazioni degli organi collegiali
Articolo 12	Consiglio Comunale
Articolo 13	Prima seduta del Consiglio comunale
Articolo 14	Presidente del Consiglio comunale
Articolo 15	Elezione del Presidente del Consiglio comunale
Articolo 16	Decadenza del Presidente del Consiglio comunale
Articolo 17	Sessioni e convocazione del Consiglio comunale
Articolo 18	Linee programmatiche di mandato
Articolo 19	Commissioni Consiliari
Articolo 20	Consiglieri
Articolo 21	II Consigliere delegato
Articolo 22	Decadenza del Consigliere Comunale
Articolo 23	Gruppi consiliari
Articolo 24	Sindaco
Articolo 25	Attribuzione di Amministrazione

Articolo 26	Attribuzione di Vigilanza
Articolo 27	Esercizio della rappresentanza legale e della rappresentanza in giudizio
Articolo 28	Mozioni di sfiducia
Articolo 29	Dimissioni, impedimenta permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
Articolo 30	Vice Sindaco
Articolo 31	Giunta Comunale
Articolo 32	Composizione della Giunta
Articolo 33	Nomina della Giunta
Articolo 34	Funzionamento della Giunta
Articolo 35	Competenze della Giunta
Articolo 36	II Consiglio dei bambini
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	
Articolo 37	Partecipazione Popolare
Articolo 38	Associazionismo
Articolo 39	Contributi alle associazioni
Articolo 40	Commissione pari opportunità
Articolo 41	Volontariato
Articolo 42	Consultazioni
Articolo 43	Petizioni
Articolo 44	Proposta di iniziativa popolare
Articolo 45	Referendum
TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE	
Articolo 46	Principi di organizzazione
Articolo 47	Organizzazione degli uffici e dei servizi
Articolo 48	Personale dipendente
Articolo 49	II Segretario Comunale
TITOLO V - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	
Articolo 50	Accesso ai documenti
Articolo 51	Albo pretorio online
Articolo 52	Funzione dell'Albo online

Articolo 53	Diritto di accesso dei Consiglieri comunali
Articolo 54	Accesso ai servizi e conferenze di servizi
Articolo 55	Partecipazione al procedimento amministrativo
Articolo 56	Azione popolare
Articolo 57	Rete civica
TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI LOCALI	
Articolo 58	Servizi pubblici locali
TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE	
Articolo 59	Convenzioni
Articolo 60	Accordi di programma
Articolo 61	Consorzi
Articolo 62	Unione di Comuni
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Articolo 63	Modificazioni e abrogazione dello Statuto
Articolo 64	Entrata in vigore

Titolo I

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Articolo 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Lappano:
   a) rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico;
   b) ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
   c) è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto;
   d) esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione;
   e) sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e ii loro potenziamento, favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi;
   f) garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
2. Il Comune di Lappano ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
   a) l'ordinata convivenza sociale;
   b) l'uguaglianza di trattamento alle persone alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti senza distinzione di sesso, età, etnia, religione, opinione e condizione personale o sociale;
   c) consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, legalità, equità, di democrazia e di pace;
   d) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
   e) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
   f) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
   g) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;
   h) la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali e ambientali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
   i) favorisce l'associazionismo dei cittadini per finalità di interesse pubblico.
3. L'organizzazione delle strutture e diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
4. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanta di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Articolo 2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune comprende il territorio delimitato dai confini riportati nelle carte topografiche, approvate dall'Istituto di statistica ai sensi dell'art. 9 della legge 1229 del 24.12.1954, ovvero i confini riportati nella carta tecnica regionale.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 12,21 e comprende, oltre al centro abitato del capoluogo, le frazioni di Altavilla e Santo Stefano. Confina con i territori dei Comuni di San Pietro in Guarano, Rovito e Zumpano.
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Roma, 25.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze. È ammessa la possibilità di riunirsi in videoconferenza in modalità mista, previa adozione di apposito regolamento.
5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome e con lo stemma autorizzato con D.P.R. del 19.11.1999, registrato nei registri dell'ufficio araldico in data 27.12.1999, pag. 154 anno 1999.
6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune, nella foggia autorizzata con il suddetto D.P.R. del 19.11.1999.
7. L'uso e la riproduzione dello stemma e gonfalone per fini non istituzionali sono di norma vietati. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
8. Patrono del Comune di Lappano è San Giovanni Battista la cui festività ricorre il 24 giugno.

Articolo 3 – Funzioni e potestà regolamentare

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
4. Le modifiche allo Statuto avvengono con il procedimento di cui al successivo articolo 63.
5. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni di propria competenza.
6. L'organizzazione del Comune e disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie e dei principi fissati dalla legge.
7. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
8. I Regolamenti predisposti dal Comune nelle materie di propria competenza, sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Articolo 4 - Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento:
   a) coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli;
   b) assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità;
   c) promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini;
   d) attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto;
   e) promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Articolo 5 - Rapporti civici

1. Il Comune ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.
2. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e considera la cittadinanza attiva strumento essenziale e funzionale alla creazione di un sistema permanente di promozione e di tutela dei diritti.
3. Il Comune tutela e valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, ii diritto di interloquire con l'Amministrazione.
4. Il Comune organizza servizi informativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.
5. Il Comune esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati in termini di benefici per la cittadinanza.
6. Il Comune coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire i bisogni e gli interessi generali della comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione al loro soddisfacimento.

7. Il Comune armonizza gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti, per assicurare ai cittadini un uso più razionale del tempo.
8. Il Comune informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
9. Il Comune attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal d.l.gs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 6 - Sviluppo economico

1. Il Comune riconosce nel lavoro una condizione di liberta ed un diritto di tutti i cittadini e concorre per realizzare una condizione di generale occupazione.
2. Il Comune, attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche.
3. Il Comune riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione.
4. Il Comune sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro.
5. Il Comune promuove lo sviluppo economico ed occupazionale delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali ed opera per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.
6. Il Comune partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali.
7. Il Comune favorisce la diffusione dei servizi pubblici in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
8. Il Comune tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.

Articolo 7 - Assetto del territorio

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, tutela le risorse ambientali e naturali che caratterizzano il territorio ed assume azioni ed iniziative per renderle fruibili dai cittadini.
2. Il Comune, attraverso l'adozione dei piani urbanistici, promuove la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sviluppo della comunità, si impegna ad adeguare il sistema di viabilità alle esigenze della cittadinanza, per garantirne il miglioramento della qualità della vita.

Articolo 8 - Politiche sociali

1. Al fine di tutelare la propria Comunità, il Comune:
   a) promuove interventi ed assume iniziative a difesa dei diritti dell'infanzia; assicura le condizioni per favorire lo sviluppo psico-fisico dei bambini inseriti nelle scuole dell'infanzia, promuovendo la

qualificazione degli operatori e dei servizi; promuove le condizioni per assicurare il concreto esercizio del diritto allo studio e all'istruzione nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo;

b) riconosce la specificità della questione giovanile e a tal fine valorizza la funzione sociale, educativa e formativa dello sport e ne favorisce la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo sportivo dilettantistico; favorisce e sostiene l'associazionismo economico e la cooperazione in genere ed in particolare quelli giovanili; assume le iniziative e promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile; opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione;

c) promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane e/o portatrici di handicap nella società ; favorisce, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane e/o portatrici di handicap nella comunità familiare; promuove e favorisce centri di aggregazione per persone anziane e/o portatrici di handicap; crea le condizioni e le opportunità idonee per consentire alle persone anziane e/o portatrici di handicap di operare nell'ambito di attività socialmente utili, riconosce ii valore di esperienze e di contributi che le persone anziane e/o portatrici di handicap posseggono, favorendone la acquisizione da parte della comunità;

d) concorre a mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati; promuove iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri paesi europei o extraeuropei;

e) il Comune può gestire in proprio o in forma associata con altri Comuni i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi per conseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. A tal fine utilizza tutti gli strumenti giuridici ed operativi previsti dalla legge, in particolare si avvale della facoltà di gestire i servizi pubblici in economia, in concessione, mediante aziende speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale pubblico.
3. Il Comune promuove pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'amministrazione comunale e assicura forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio di marginalità, secondo i requisiti stabiliti.

Articolo 9 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Articolo 10 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Consiglio comunale e organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco e responsabile dell'amministrazione ed e il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Articolo 11 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da altro Segretario comunale, all'uopo nominato, dal competente albo regionale.
4. I verbali delle sedute del consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario, quelli della giunta dal Sindaco e dal Segretario.

Articolo 12 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale e dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
5. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
6. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
7. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei

casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli fino a nuova determinazione in merito da parte del consiglio comunale. Nella definizione degli indirizzi per la nomina, devono comunque essere rispettate le norme statali in materia di pari opportunità anche qualora l'atto costitutivo dell'ente/azienda/istituzione non fosse adeguato a tale normativa.

Articolo 13 – Prima seduta del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni calla proclamazione e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Nel corso della prima seduta il Sindaco presta giuramento nella formula che segue: "*Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi della Repubblica*", e da comunicazione dei componenti della Giunta.
3. Nella prima seduta, presieduta dal Sindaco, il Consiglio, in seduta pubblica ed a voto palese:
   a) provvede alla convalida degli eletti;
   b) valuta le cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge;
   c) dispone le eventuali surrogazioni;
   d) elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale;
   e) elegge il Presidente del Consiglio.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto e presieduta dal Sindaco sino alla nomina del Presidente del Consiglio.

Articolo 14 – Presidente del Consiglio comunale

1. Il Comune di Lappano istituisce la figura del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente formula l'ordine del giorno di concerto con il Sindaco e garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale, ne istruisce i lavori e coordina il dibattito e, per tale compito, può disporre anche dell'uso della forza pubblica.
4. Il Presidente assicura una adeguata preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, e coordina i lavori delle singole Commissioni consiliari eventualmente istituite.
5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, salvo diverse accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Vanno notificati al Presidente, all'atto della loro pubblicazione, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale.

Articolo 15 - Elezione del Presidente del Consiglio comunale

1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, nella prima seduta del Consiglio, con votazione unica e voto limitato ad un candidato. Il Presidente è scelto tra i Consiglieri, con esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco.

2. È eletto Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco. Ove nel corso della prima votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la votazione va ripetuta e risulta eletto Presidente il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità, è eletto in carica il Consigliere più anziano di età.
3. La carica di Presidente e incompatibile con quella di Capogruppo consiliare e componente della Giunta comunale.
4. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'Ente o in organismi o in altri Enti esterni dipendenti o sottoposti al controllo del Comune.
5. In caso di assenza o impedimenti temporanei del Presidente del Consiglio le funzioni vicarie di Presidente sono esercitate dal Sindaco.

Articolo 16 - Decadenza del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente decade per:
   a) presentazione delle dimissioni che sono irrevocabili ed hanno effetto immediato dalla loro formalizzazione al Segretario comunale;
   b) mozione di sfiducia, debitamente motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, per reiterata violazione di legge, statuto, regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli alla funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
2. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. In caso di decadenza del Presidente, fino all'elezione del nuovo, il Sindaco assume temporaneamente le funzioni di Presidente.
4. L'elezione del nuovo Presidente dovrà avvenire nella prima seduta utile dopo la decadenza.

Articolo 17 - Sessioni e convocazione del Consiglio comunale

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria e viene disciplinata da apposito regolamento.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; tali sedute debbono essere convocate almeno cinque giorni prima dello svolgimento della seduta. Le sessioni straordinarie riguardano proposte di deliberazioni che rientrano comunque nella competenza dell'organo consiliare e debbono essere convocate almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta.
3. La convocazione è effettuata tramite avvisi contenenti le questioni da trattare, da recapitare nelle forme previste dal regolamento del consiglio. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, secondo tempi e modalità previsti dal medesimo regolamento.
4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato nel sito informatico dell'Ente almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
5. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, nei tempi e con le modalità previste dal regolamento del consiglio.

6. In caso di urgenza le sessioni straordinarie possono essere convocate anche ventiquattro ore prima dello svolgimento della seduta, su proposta del Sindaco o della metà più uno dei consiglieri, indicando con chiarezza, nell'avviso di convocazione, le ragioni dell'urgenza medesima.
7. Il Consiglio è, altresì, convocato, entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, formalizzati in una proposta deliberativa, se del caso munita dei richiesti pareri, del pari depositata nei termini di Regolamento.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. Il Consiglio Comunale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
10. Il Segretario comunale presiede alla verbalizzazione delle sedute ed è consulente giuridico dell'organo consiliare in merito ai contenuti delle proposte deliberative depositate.
11. L'eventuale integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare, in aggiunta a quelli per cui è stata già fatta la convocazione, può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

Articolo 18 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

Articolo 19 - Commissioni Consiliari

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di consultivi, di studio, di garanzia, di indagine e di controllo. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. Le funzioni di Segretario di commissione sono svolte da un Dipendente dell'Ente nominato con provvedimento del Segretario comunale.

Articolo 20 - Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dal comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, previsti dal TUEL, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale vengono recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale, ovvero deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata.
7. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Articolo 21 - Il Consigliere delegato

1. Il Sindaco, per esigenze organizzative e previa comunicazione al Consiglio, può attribuire ai Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio su specifici problemi e progetti o curare determinate, specifiche questioni nell'interesse dell'Amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Articolo 22 - Decadenza del Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti calla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
3. Nel caso di pronuncia di decadenza di un Consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.
4. Il seggio che durante il quinquennio, per qualsiasi causa rimanga vacante, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo eletto.
5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte senza indugio al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente. Il Consiglio procede alla relativa surrogazione che deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni al protocollo.

6. Nel caso di sospensione di un Consigliere, ai sensi dell'art. 59 del TUEL, nella prima seduta utile successiva alla notifica del provvedimento il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo eletto.

Articolo 23 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale.
2. I Consiglieri entro 10 giorni decorrenti dalla seduta di insediamento ne danno comunicazione scritta al Presidente e al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, e ricopre il ruolo di capogruppo il Consigliere anziano, che abbia riportato il maggior numero di preferenze, non appartenente alla Giunta.
3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
4. Ai Capigruppo consiliari deve essere notificato l'elenco delle deliberazioni della Giunta comunale approvato.

Articolo 24 - Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Articolo 25 – Attribuzione di Amministrazione

1. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
   a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale,
c) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
d) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
e) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e incarichi di collaborazioni esterne in base ad esigenze effettive e verificabili.

Articolo 26 – Attribuzione di Vigilanza

1. Il Sindaco nelle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali, informandone il consiglio comunale.
2. Compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con il suo programma e con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 27 - Esercizio della rappresentanza legale e della rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco e il rappresentante legale del Comune, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimenti temporaneo o sospensione, ed in generale nei casi previsti dalla legge. In caso di assenza od impedimenti anche del Vice Sindaco, l'Assessore presente più anziano per età assume le funzioni del Sindaco.
3. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.
4. L'esercizio della rappresentanza in giudizio, può essere attribuita ai Responsabili di Settore, nell'ambito delle rispettive competenze, in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al dipendente individuato.

Articolo 28 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 29 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
2. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svelte dal vice sindaco.

Articolo 30 – Vice Sindaco

1. Nominato dal sindaco ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al consiglio, ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Articolo 31 - Giunta comunale

1. La Giunta e organo di impulso, collabora con il Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi imparti.

Articolo 32 - Composizione della Giunta

1. La Giunta e composta dal Sindaco e da un numero di assessori, stabilito dalla legge statale, di cui uno è nominato Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Articolo 33 - Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Nella nomina dei componenti della Giunta deve essere rispettata la presenza di entrambi i sessi.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché la decadenza sono disciplinati dalla legge.
5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 34 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta e convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide con la presenza della meta dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 35 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con ii Sindaco nel governo del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario generale, o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
   a) propone al Consiglio i regolamenti;
   b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai Responsabili dei servizi comunali;
   c) assume iniziative che siano di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
   d) elabora le linee di indirizzo e prepara le proposte da sottoporre all'esame del Consiglio;
   e) può modificare le tariffe dei servizi e propone al consiglio i criteri per determinare le nuove;
   f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi ad Enti e persone secondo quanto stabilito dai regolamenti;
   g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
   h) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzione delegate dalla Provincia, Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.

Articolo 36 - Il Consiglio dei bambini

1. Il Comune di Lappano può istituire il Consiglio dei Bambini al fine di garantire agli adulti della città ed in particolare ai suoi amministratori, il punto di vista infantile sui vari problemi della vita cittadina.
2. Il Consiglio dei Bambini opera con proprio regolamento, redatto dai bambini stessi.
3. Il Consiglio dei Bambini e ii Consiglio Comunale si riuniscono congiuntamente almeno una volta l'anno.
4. Il Consiglio dei Bambini ha carattere propositivo; ii Consiglio e la Giunta comunale si impegnano a valutare le proposte del Consiglio dei Bambini e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza rispetto agli obiettivi che lo stesso si prefigge.

5. La Conferenza dei Capigruppo può, ogni volta che ne ravvisi la necessita, incontrare ii Consiglio dei bambini.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 37 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne ii buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale definisce le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Articolo 38 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali e sportivi non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
   a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
   b) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
   c) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali;
   d) mette a disposizione immobili e risorse strumentali, secondo la disciplina regolamentare.
3. Il Comune con apposito regolamento prevede e disciplina un albo, al quale le organizzazioni del volontariato e le Associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione comunale possono iscriversi.
4. L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento e il grado di rappresentatività di ciascuna associazione od organismo. Gli uffici del Comune incaricati della tenuta dell'albo possono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.
5. Il Comune riconosce il turismo come attività importante per lo sviluppo del territorio e pertanto, nei limiti delle disponibilità finanziare, si impegna a sostenere ogni Associazione che promuove lo sviluppo e la valorizzazione del turismo.

Articolo 39 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, previa verifica dell'interesse pubblico e dell'attività espletata.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni, automezzi o servizi in modo gratuito.

Articolo 40 - Commissione pari opportunità

1. Il Comune può istituire la Commissione pari opportunità per il riconoscimento e la tutela dei diritti delle donne al fine di attivare misure e meccanismi tesi a creare effettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
2. La Commissione sarà disciplinata da apposito Regolamento.

Articolo 41 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività di volontariato, gratuite, nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Articolo 42 - Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 43 - Petizioni

1. Elettori del Comune, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con riferimento a questioni che coinvolgono l'intera comunità territoriale.
2. Le petizioni debbono essere sottoscritte da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune le cui firme devono essere autenticate ai sensi di legge.
3. Le petizioni possono essere presentate al Sindaco, il quale ne da comunicazione all'organo competente, che adotterà in ogni caso un provvedimento in merito entro trenta giorni. Tale provvedimento sarà comunicato, entro dieci giorni dall'esecutività, al primo firmatario. L'eventuale mancato accoglimento della petizione dovrà essere adeguatamente motivato.

Articolo 44 - Proposta di iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare nei confronti dell'Amministrazione può essere esercitata da 1/10 degli elettori del Comune, con firma autenticata nei modi di legge. Il suddetto quorum di elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni successivi alla istruttoria della proposta. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e stata promossa l'iniziativa popolare.

2. La possibilità di presentare proposte di atti amministrativi da parte degli elettori è esclusa per le stesse materie per cui e esclusa la ammissibilità del referendum consultivo. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato dell'organo competente, di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario.

Articolo 45 - Referendum

1. Possono essere indetti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazione di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
   a) lo Statuto del Comune e degli organismi pubblici controllati dal comune o in cui ii comune ha una partecipazione, anche minoritaria;
   b) ii regolamento del Consiglio comunale e gli altri regolamenti ad efficacia meramente interna;
   c) le elezioni, nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
   d) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
   e) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
   f) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative modifiche;
   g) i bilanci annuali e pluriennali e i conti consuntivi;
   h) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o emissione di prestiti;
   i) argomenti che siano stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Il Referendum consultivo e indetto dal Sindaco quando lo richieda il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ovvero il 10 % degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il Regolamento determina i requisiti di ammissibilità, i termini e le modalità di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il referendum non può essere indetto ne può aver luogo in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e la data delle elezioni.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio adotta i relativi e conseguenti atti.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

Titolo IV
UFFICI E PERSONALE

Articolo 46 - Principi di organizzazione

1. L'operato dell'amministrazione comunale si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
   a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
   b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
   d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 47 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni.
3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per ii miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
4. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
5. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto di titolari di servizi ed uffici o per altri gravi motivi può deliberare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la copertura con personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
6. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 48 - Personale dipendente

1. Il personale dipendente e inquadrato in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgendo la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente e tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi

assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile, degli atti compiuti e i risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Le politiche del personale paste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti in essere previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito.
4. Il Comune, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Articolo 49 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale nominato dal Sindaco, da cui dipendente funzionalmente ed e scelto dall'apposito albo.
2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale e di responsabile di uffici e servizi.
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario o vice-dirigente apicale per coadiuvare ii Segretario Generale e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Titolo V
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 50 - Accesso ai documenti

1. L'accesso ai documenti amministrativi del Comune e assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

Articolo. 51 - Albo pretorio online

1. Il Comune di Lappano dall'anno 2014 ha istituito l'Albo pretorio online che sostituisce ii servizio reso mediante l'affissione di atti cartacei negli spazi dell'Albo pretorio cartaceo.
2. L'Albo pretorio online e costituito da un'area del sito web istituzionale dell'Amministrazione, reperibile all'indirizzo http://www.comune.lappano.cs.it denominata "Albo Pretorio" in cui sono pubblicati atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione o da soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
3. L'Albo online e accessibile agli utenti mediante un link presente nella homepage del sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Articolo. 52 - Funzione dell'Albo online

1. La pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nell'Albo online e finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.). Sono soggetti, quindi, alla pubblicazione all'Albo online tutti gli atti e i documenti per i quali la legge ne preveda l'adempimento.
2. Non sono soggetti alla pubblicazione all'Albo online gli atti e i documenti per i quali l'adempimento non produce effetti legali. La pubblicità da eseguire in osservanza del principio di trasparenza amministrativa e del diritto di informazione relativamente alle attività e ai servizi della pubblica amministrazione e garantita in altre sezioni del sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Articolo. 53 - Diritto di accesso dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi, nonché di ottenere dal Comune e dalle loro aziende ed enti partecipati, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
2. Il Sindaco si adopera affinché sia garantito ii diritto di accesso ai consiglieri comunali, agli atti e documenti di cui al comma precedente, anche negli Enti ove lo stesso effettua le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo. 54 - Accesso ai servizi e conferenze di servizi

1. L'accesso ai servizi del Comune e assicurato anche mediante il decentramento dei servizi e la razionalizzazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico.
2. Il Comune attiva politiche di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli esercizi commerciali, delle attività e servizi produttivi.
3. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il Sindaco può promuovere, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi con il contributo di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati.

Articolo. 55 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

Articolo. 56 - Azione popolare

1. Ogni elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune.
2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel comma precedente, la Giunta comunale valuta se, per la tutela degli interessi comunali, e necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale.
3. Nell'ipotesi in cui la Giunta comunale non ritenesse utile l'intervento, ha ii dovere di motivare la decisione.

Articolo. 57 - Rete civica

1. Il Comune promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche al fine di favorire l'innovazione e il miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese.
2. Il Comune provvede alla realizzazione dei servizi idonei a consentire l'interconnessione e la comunicazione con la popolazione. I servizi informatici e telematici offerti dovranno tendere a:
   a) garantire un miglioramento del sistema informativo e della circolazione di informazioni sia interne che esterne all'ente;
   b) consentire a cittadini e imprese di inviare e ottenere documenti e/o certificati in forma elettronica.
3. Il Comune si impegna, nell'ambito delle sue competenze, sulla base della migliore tecnologia disponibile, a facilitare il più possibile i cittadini all'accesso alle infrastrutture telematiche (internet e rete comunale).

Titolo VI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo. 58 - Servizi pubblici locali

1. Al fine di determinare un profondo rinnovamento tra la Pubblica amministrazione e la società civile i servizi dovranno essere erogati in base al principio di corrispondenza presunta tra le richieste dei cittadini e l'esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto, con i controlli necessari.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o società a responsabilità limitata, convenzioni, consorzi, accordi di programma, Unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art. 5 commi 1, 2 e 4 e dall'art.20 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La scelta tra le modalità deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme ed alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Il Comune gestisce in economia i servizi quando ne è dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme.
5. Il Comune si impegna a collaborare con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda, oltre che ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi, anche ad obiettivi di particolare rilevanza sociale quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'uso razionale delle risorse, la sicurezza dei cittadini e rappresenti un beneficio per la propria comunità.
6. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa ii Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Titolo VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE

Articolo. 59 - Convenzioni

1. Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Province.

Articolo. 60 - Accordi di programma

1. Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività, derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art.34 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo. 61 - Consorzi

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo. 62 - Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire un Unione con altri Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati con unica deliberazione del Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo. 63 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con ii voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il presente Statuto sostituisce ed abroga ii precedente adottato con Deliberazione Consiliare n. 38 dell'11/10/1991 nonché le norme integrative o modificative.
3. Dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme regolamentari in contrasto con ii medesimo, cessano la loro validità.

Articolo. 64 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Le norme statutarie relative al Titolo II si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva all'approvazione del presente Statuto.
4. Il presente Statuto entra in vigore ii trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.